



# COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 110 del 13-12-2021

### OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2022-2024 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12:10 in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Perelli Laura	Sindaco	Presente
Barbirati Maurizio	Vice Sindaco	Presente
Pinca Fabrizio	Assessore	Presente
Viviani Maria Letizia	Assessore	Presente
Cartocci Raffaele	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 110 del 13-12-2021

## **OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2022-2024 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Richiamato l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale prevede che:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il DPCM del 18.10.2020 che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha aggiunto dopo la lettera n) del DPCM del 13.10 2020, la lettera n-bis) prevedendo che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2020 che disciplina le sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto

Sono presenti, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il Sindaco, gli Assessori Viviani Maria Letizia, Barbirati Maurizio, Pinca Fabrizio, Cartocci Raffaele;

Assiste, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

LA GIUNTA

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 25/01/2021, con la quale è stato approvato il piano triennale di assunzioni del personale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:
  - al comma 1, che: “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;
  - al comma 2, che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni;
- il D.Lgs. 165/01 che prevede:
  - all'art. 5, che le pubbliche amministrazioni abbiano autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 2;
  - all'art. 6 comma 2, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale di fabbisogno di personale in coerenza con la pianificazione triennale delle attività della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6- ter;
  - all'art. 6 comma 2, inoltre, che il piano triennale sopra citato indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
  - all'art. 6 comma 3, che, in sede di definizione del piano, ogni amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
  - all'art. 6 comma 6, che “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

RILEVATO che:

- così come previsto dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- tali Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono meramente una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

DATO ATTO che l'ultima modifica della dotazione organica è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 11/2021 ;

PRESO ATTO pertanto che:

- dopo le modifiche normative apportate con il D. Lgs. 75/2017 la dotazione organica è una conseguenza dei fabbisogni di personale e non più un loro presupposto;

- il Piano Triennale, come sopra definito, determina una nuova dotazione organica espressa in termini di spesa, calcolata su base annua, che non potrà essere superiore alla “spesa potenziale massima” del personale definita dal limite di spesa di cui all’art. 1 comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell’art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;

DATO ATTO che il D.Lgs. 165/01 prevede inoltre:

- che le amministrazioni attivino, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, sia la procedura di mobilità esterna obbligatoria di cui all’art. 34-bis finalizzata all’eventuale collocamento obbligatorio di personale posto in mobilità da altre Amministrazioni Pubbliche;
- all’art. 30 c.2bis, che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. L’art. 3 c. 4 della legge 56/2019 (Legge Concretezza) consente di derogare dall’obbligo di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per il triennio 2019/2021;
- all’art. 36 comma 2 che le amministrazioni attivino forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale solo per esigenze temporanee o eccezionali, pertanto è opportuno a fronte di esigenze permanenti provvedere alla copertura del servizio con personale di ruolo;
- all’art. 6ter - comma 5 –, l’obbligo di comunicazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle informazioni inerenti il contenuto dei piani entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità delle procedure di reclutamento avviate. Le modalità di trasmissione sono definite dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001 “controllo del costo del lavoro”;
- all’art. 30 comma 2-sexies, la possibilità di utilizzare, in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni, personale di altre amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione;

RICHIAMATO, inoltre, il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali ed in particolare:

- l’art. 53 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità”;
- l’art. 12 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “ 4. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell’ambito dell’Allegato al CCNL del 31.3.1999, Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”. 5. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al personale che,

alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell'Allegato A al medesimo contratto, l'accesso dall'esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria”;

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed in particolare:

- il comma 2 che stabilisce: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato..... Omissis ..... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. “;

DATO ATTO che è stato pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2020 il DPCM del 17 marzo 2020 “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal su citato comma 2 art. 33 del D.L. 34/2019 la cui applicazione decorre dal 20 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'art. 4 del suddetto DPCM contiene la tabella che individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni di cui all'art. 2 del medesimo DPCM e che, per il Comune di Tresignana, la fascia demografica da 5.000 a 9.999, tale valore soglia è pari al 26,90 %;

Considerat che nel 2022 cesseranno le seguenti professionalità:

1 categoria C istruttore amministrativo contabile al settore economico finanziario  
1 categoria D istruttore direttivo amministrativo contabile del Settore segreteria e demografici

TENUTO CONTO che il Comune, prevede le seguenti assunzioni o sostituzioni di personale :

1 categoria C istruttore amministrativo contabile per il settore economico finanziario ;  
1 categoria C per il settore segreteria e demografici;  
Considerato pertanto procedere alla modifica della dotazione organica;

ACCERTATO che è rispettato il principio del “contenimento della spesa per il lavoro flessibile” in relazione a quanto previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, così come modificato dall’art. 11, comma 4 bis del DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

a) riduzione della spesa del personale.

L’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al Patto di Stabilità Interno, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis, ed in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, di cui al citato art. 76 comma 4; infine il comma 557-quater, stabilisce, per il contenimento delle spese di personale, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, per i comuni nati da fusione tale limite è individuato dalla media del triennio precedente la data di fusione;

b) rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché dell’invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

c) Corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica.

L’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 stabilisce la sanzione del blocco delle assunzioni (e del ricorso all’indebitamento) per gli Enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica;

d) rispetto dei tempi medi nei pagamenti; nello specifico ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 66/2014 al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

e) ricognizione annuale delle eccedenze di personale; nello specifico l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni procedano alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, previste dall'art. 6 comma 1 , terzo e quarto periodo, dello stesso D.Lgs. 165/2001;

f) approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006, e dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che:

a) il Comune di Tresignana non versa in situazione strutturalmente deficitaria che il presente provvedimento di fabbisogno di personale tiene conto dei vincoli imposti dalle norme vigenti anche relativamente al rispetto del pareggio di bilancio;

b) rispetto al limite introdotto dalla finanziaria 2007, art. 1 c. 557, di riduzione della spesa del personale in termini assoluti, il Comune di Tresignana ha previsto una spesa del personale al netto delle nuove assunzioni che ricadono nel DL.34-2019 (comprensiva della quota parte delle spese di personale dell'Unione Terre e Fiumi) quantificata per l'anno 2022 in € 1.440.449,60, dall'anno 2023 € 1.400.398,14 utilizzando i criteri di cui all'art. 76 del D.L. 112 e detraendo gli oneri derivanti da aumenti contrattuali e le altre spese indicate nella circolare MEF n. 9 del 17.02.2006, inferiore rispetto alla spesa media sostenuta a tale titolo nel triennio 2016/2018 ammontante a € 1.499.203,79, calcolata con i medesimi criteri, come risulta da tabella allegata (all.1);

c) ha approvato nei termini previsti il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato inviando, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art.9, commi da 1-quinques a 1- octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

d) gestisce e certifica, secondo le disposizioni normative, la certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica.

e) ha registrato tempi medi nei pagamenti entro i limiti definiti dalla legge al fine di poter procedere ad assunzioni di personale come risulta da dichiarazione del servizio Finanziario pubblicata sul sito web alla Sezione Trasparenza – Pagamenti dell'amministrazione - Indicatori di tempestività dei pagamenti;

f) ha proceduto, a seguito di confronto con ciascun Responsabile di Settore, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, evidenziando che, in considerazione della politica di riduzione della spesa di personale perseguita negli anni e della mancata sostituzione del turnover che ha richiesto la riorganizzazione dei servizi, allo stato attuale non si rileva personale in eccedenza, come evidenziato dalle schede sulle esigenze ed eccedenze di personale agli atti;

g) il Piano triennale delle azioni positive è stato approvato con deliberazione n. 16 del 22/02/2021 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019, così come evidenziato:

dall'Allegato 2 del presente atto:

**1) capacità assunzionale calcolata ai sensi del DL34/2019 (entrate e spese del Comune di Tresignana)**

- la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari ad € 7.635.243,49;

- la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP a carico dell'amministrazione per l'anno 2020 risulta pari a € 1.058.409;

- il rapporto tra le due entità di cui ai punti precedenti risulta pari a **13,86%** collocandosi al di sotto del valore soglia fissato dal DPCM al **26,90%** calcolato per l'anno 2022, in € **2.053.880,50**;

dall'Allegato 2A del presente atto:

**2) capacità assunzionale calcolata ai sensi del DL34/2019 (entrate e spese del Comune di Tresignana e quota parte dell'Unione Terre e Fiumi)**

- la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari ad € **9.270.348,23** (di cui € 7.635.243,49 del Comune di Tresignana e di € 1.635.104,74 della quota parte delle entrate dell'Unione Terre e Fiumi);

- la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP a carico dell'amministrazione per l'anno 2020 risulta pari a € **1.591.280,74** (di cui €1.058.409,70 del Comune di Tresignana ed di € 532.8710,04 della quota parte di spesa di personale dell'Unione Terre e Fiumi);

- il rapporto tra le due entità di cui ai punti precedenti risulta pari a **17,17%** collocandosi al di sotto del valore soglia fissato dal DPCM al **26,90%** calcolato per l'anno 2022, in € **2.493.724,48** (di cui €1.960.853,44 del Comune di Tresignana e di € 532.871,04 della quota parte delle entrate dell'Unione Terre e Fiumi);

CONSIDERATO che:

- I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell'art. 5 del D. L. 34/2019 che, per il Comune di Tresignana, per l'anno 2022 è pari al 24% della spesa del personale 2018, per l'anno 2023 è pari al 25% della spesa del personale 2018 e per l'anno 2024 è pari al 26% della spesa del personale 2018;

Il valore così determinato per il comune di Tresignana risulta pari per l'anno 2022 (consuntivo 2018 + 24%) ad € **1.340.720,23**, per l'anno 2023 (consuntivo 2018 + 25%) ad € **1.351.532,49** e per l'anno 2024 (consuntivo 2018 + 26%) ad € **1.362.344,75** con la

conseguente possibilità di incremento della spesa del personale per nuove assunzioni per l'anno 2022, 2023 e 2024 fino alla concorrenza di tale cifra che si colloca al di sotto del valore soglia su indicato;

Le previsioni di assunzione di personale, risultanti dal percorso di analisi di seguito specificato, tenendo conto dei tempi previsti per le selezioni, prevedono un impatto finanziario:

- sul bilancio 2022 pari a € **54.116,01** portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € **1.223.059,00** in linea con le previsioni di bilancio 2022 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

- sul bilancio 2023 pari a € **58.315,65** portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € **1.164.119,87** in linea con le previsioni di bilancio 2023 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

- sul bilancio 2024 pari a € **58.315,65** portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € **1.164.119,87** in linea con le previsioni di bilancio 2024 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

Vista la capacità assunzionale residua del Comune di Tresignana dal 2014 al 2019 , di cui all'allegato 4;

CONSIDERATO altresì che l'impatto di tali previsioni di assunzione sul bilancio 2022-2024, tenendo conto dei valori di bilancio ad oggi stimabili, mantengono la spesa del personale al di sotto dei valori soglia sopra indicati e che sarà comunque effettuato un attento monitoraggio della spesa a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 al fine di verificare il costante rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali e della spesa del personale previsti dal quadro normativo vigente;

PRESO atto inoltre che, rispetto all'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il Comune può procedere per esigenze temporanee o eccezionali all'assunzione di personale anche al di fuori di quanto previsto dalla presente programmazione fermo restando il rispetto dei limiti normativi e contrattuali in materia (art. 11 comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito con la legge 114 dell'8/8/2014 che ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010; art. 36 del D.lgs. 165/2001; art. 50 del CCNL 2016/2018; D.Lgs. 81/2015);

DATO ATTO, ai fini dell'attivazione di eventuali contratti di lavoro a tempo determinato e così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2015, che il Comune ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

TENUTO CONTO che, per motivate esigenze organizzative, e sulla base di specifici accordi o convenzioni, in una logica di razionalizzazione e di ottenimento di economie di scala e di specializzazione, risulta possibile autorizzare l'utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni mediante l'istituto del comando, assegnazione temporanea e utilizzo congiunto, così come autorizzare il comando del personale in ruolo del Comune di presso altri enti;

RILEVATO quindi che le previsioni di personale contenute nell'allegato B risultano coerenti con le previsioni di bilancio e rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni spesa del personale, come risulta dalla tabella allegata (all. 1);

DATO ATTO che l'attuazione delle previsioni del piano assunzionale è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

RILEVATO che la normativa vigente prevede le seguenti riserve di posti:

- riserva, in misura pari al 30% dei posti da ricoprire mediante procedura selettiva pubblica, a favore degli appartenenti alla categoria di cui all'art. 18, comma 6, D. Lgs. n. 215 dell'8.5.2001, (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte) ed agli appartenenti alla categoria di cui all'art. 26, comma 5 bis, D. Lgs. n. 215 dell'8.5.2001, come modificato dall'art. 11 del Decreto Lgs. n. 236 del 31.7.2003, (ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta);

- riserva prevista dall'art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 468/1967, in misura pari al 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (ex art. 16 L. 56/87) a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili entro la data del 31.12.1997 per almeno 12 mesi;

- riserva prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

- riserva di cui all'art. 18, comma due, della legge 12 marzo 1999 n. 68 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi, per causa di guerra, di servizio o di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763 nella misura dell'1% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

TENUTO CONTO che il Comune, a seguito della rilevazione effettuata ai sensi dell'art.39-quater del D.Lgs. 165/2001, non presenta carenze nell'ambito della categoria dei disabili di cui alla legge 68/99;

DATO ATTO che la dotazione organica, per l'anno 2022, definita dal quadro normativo in materia come specificato nella prima parte delle premesse del presente atto, è calcolata dinamicamente in termini di spesa teorica massima tenendo conto:

- della spesa del personale in servizio;
- della spesa derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2022, così come previste nell'allegato B;
- che al momento ci sono cessazioni programmate, così come risultanti dalle richieste di pensionamento o di dimissioni presentate, alla data odierna, all'Ufficio Unico del Personale : una cat. C ed una cat. D ;
- delle restanti voci di spesa del personale previste dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006;

RITENUTO di demandare al Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi gli ulteriori adempimenti necessari a dare esecuzione al presente piano;

PRECISATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 3 comma 5 septies del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 e così come modificato dall'art. 14bis della legge 26/2019, "I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.";

DATO ATTO inoltre che, così come previsto dall'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che dispone:

"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate" la presente programmazione sarà sottoposta a parere da parte del Revisore dei conti , ai sensi di legge;

DATO ATTO, che l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e che tale equilibrio sarà asseverato dal Revisore dei conti il quale darà il parere sulla presente deliberazione ;

VISTO:

- il D. Lgs. 30 marzo n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 di seguito riportati;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE per i motivi di cui in premessa che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 come riassunta nella tabella dell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che le previsioni del presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi contenuti nel DUP 2022/2024

3. DI PRENDERE ATTO che a seguito della rilevazione effettuata con tutti i responsabili dell'ente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, non sono state, come specificato in narrativa, rilevate eccedenze di personale;

4. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale e dei limiti alle assunzioni così come dettagliatamente specificato in premessa con particolare riferimento all'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 (all.1) e all'art. 33 del D.L. 34/2019 come specificato in narrativa (allegato 2 e 2A);
- le previsioni di personale contenute nell'allegato n.B, per il triennio 2022-24 , sono interamente finanziate sul bilancio di previsione 2021;
- tenendo conto delle priorità delle assunzioni e della tempistica di assunzione del personale programmato in relazione ai tempi delle procedure selettive da attivare, la spesa effettiva da impegnare sul bilancio 2022-24 è prevista nei capitoli di bilancio relativi ai singoli settori in cui saranno collocate le risorse;
- le previsioni di personale contenute nell'allegato n. B risultano coerenti con le previsioni di bilancio e rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzione nonché gli equilibri finanziari e di bilancio e che, più in generale, il provvedimento nel suo complesso è rispettoso del principio generale di riduzione della spesa di personale, come risulta dalla tabella allegata (all.1);
- le previsioni per il triennio 2022-2024 sono da considerarsi programmatiche e sono quindi da sottoporre a verifica annuale anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti stabiliti;

5. DI PRECISARE inoltre che la spesa necessaria all'attuazione del presente provvedimento trova complessivamente copertura nelle disponibilità finanziarie del Bilancio di previsione 2022-2024 ed è coerente con le norme tese al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, così come risulta dall'allegato 1;

6. DI DARE ATTO che l'attuazione delle eventuali previsioni del piano assunzioni per gli anni 2022-2024 è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

7. DI PRENDERE ATTO e confermare che le risorse necessarie per le assunzioni, per il personale a tempo indeterminato, previste nell'allegato B saranno imputate nei rispettivi capitoli del personale con singoli provvedimenti adottati dal competente dirigente che rechneranno la necessaria e dovuta imputazione della spesa, a condizione che sia rilasciata preventivamente, di volta in volta, relativa attestazione di accertamento di disponibilità e copertura della spesa da parte del responsabile dei servizi finanziari dell'ente;

8. DI DARE ATTO che la dotazione organica, per l'anno 2022 come da allegato D, definita dal quadro normativo in materia come specificato nella prima parte delle premesse del presente atto, calcolata dinamicamente, tenendo conto delle cessazioni e assunzioni che nel tempo si manifestano, in termini di spesa teorica massima tenendo conto:

- della spesa del personale in servizio;
- della spesa derivante dalle assunzioni programmate per il triennio 2022-2024, così come previste nell'allegato B;
- della minore spesa per le cessazioni programmate, così come risultanti dalle richieste di pensionamento o di dimissioni presentate, alla data odierna, al Settore Personale e delle restanti voci di spesa del personale previste dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006

risulta, per il triennio 2022-2024, non superiore alla “spesa potenziale massima” quantificata in €1.499.203,79 ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

9. DI STABILIRE sin da ora che in relazione ad urgenti e motivate necessità, fermo restando le disponibilità di bilancio, il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e del principio di riduzione della stessa nonché di quanto previsto:

- a) dall’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 9 – comma 28 – del DL 78/2010 e s.i.m.;
- b) dall’art. 50 del CCNL 21.05.2018;
- c) dal Capo IV “Somministrazione di lavoro” del D.Lgs. 81/2015 e dall’art. 52 del CCNL 21.05.2018;

sarà possibile procedere all’assunzione di personale a tempo determinato ovvero ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro nel rispetto del limite relativo alla spesa dipersonale;

10. DI AUTORIZZARE l'interscambio diretto e volontario tra dipendenti del Comune e dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, a parità di categoria e sentito il parere del Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente interessato e che dovrà tenere conto anche della compatibilità delle caratteristiche della figura in entrata con quelle della figura in uscita anche in deroga al principio di permanenza minima di 5 anni;

11. DI DARE mandato alla Dirigente dell’Ufficio Unico del Personale di dare esecuzione a quanto programmato con il presente atto;

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere;  
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
Perelli Laura

IL SEGRETARIO  
Musco Antonino

COMUNE DI TRESIGNANA

(calcolo maggior spazio assunzionale a tempo indeterminato DL.34-2019)

Allegato 2A

1	Calcolo % spese di personale su entrate correnti	spese anno 2020 (consuntivo 2020)	spese anno 2020 (consuntivo 2020)	spese anno 2021 (da fabbisogno)	spese anno 2021 (da fabbisogno)	spese anno 2022 (da fabbisogno)	spese anno 2022 (da fabbisogno)	spese anno 2023 (da fabbisogno)
	spese di personale Comune ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 1.058.409,70	€ 1.058.409,70	€ 1.159.292,87	€ 1.159.292,87	€ 1.223.059,00	€ 1.223.059,87	€ 1.164.119,87
	spese di personale quota Unione Terre e Fiumi ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 532.871,04	€ 532.871,04	€ 591.956,79	€ 591.956,79	€ 664.643,28	€ 664.643,28	€ 664.643,28
	Totale	€ 1.591.280,74	€ 1.591.280,74	€ 1.751.249,66	€ 1.751.249,66	€ 1.887.702,28	€ 1.887.703,15	€ 1.828.763,15
		(entrate 2018-2019- 2020 a consuntivo)	(entrate 2018-2019- 2020 a consuntivo)	(entrate 2019-2020 a consuntivo 2021 da previsione)	(entrate 2019-2020 a consuntivo 2021 da previsione)	(entrate 2020 da consuntivo 2021-2022 da previsione)	(entrate 2020 da consuntivo 2021-2022 da previsione)	(entrate 2021-2022-2023 da previsione)
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria <b>(solo comune)</b>	€ 7.635.243,49	€ 7.635.243,49	€ 7.779.833,66	€ 7.779.833,66	€ 7.776.792,05	€ 7.776.792,05	€ 7.565.922,22
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria <b>(unione divisa in %)</b>	€ 1.635.104,74	€ 1.635.107,74	€ 1.611.214,47	€ 1.611.214,47	€ 1.653.196,41	€ 1.653.196,41	€ 1.589.124,63
	Totale	€ 9.270.348,23	€ 9.270.351,23	€ 9.391.048,13	€ 9.391.048,13	€ 9.429.988,46	€ 9.429.988,46	€ 9.155.046,85
	% spese di personale da raffrontare con tabella 1	17,17%	17,17%	18,65%	18,65%	20,02%	20,02%	19,98%

2	Raffronto percentuale con tabella 1	capacità assunzionale 2021	capacità assunzionale 2022 (fino ad approvazione consuntivo 2021)	capacità assunzionale anno 2022 (dopo approvazione consuntivo 2021)	capacità assunzionale anno 2023 (fino ad approvazione consuntivo 2022)	capacità assunzionale anno 2023 (dopo approvazione consuntivo 2022)	capacità assunzionale anno 2024 (fino approvazione consuntivo 2023)	capacità assunzionale anno 2024 (dopo approvazione consuntivo 2023)
	% spese di personale su entrate correnti	17,17%	17,17%	18,65%	18,65%	20,02%	20,02%	19,98%
	% tabella 1 - parametro virtuosità per fascia di abitanti	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
	% margine di spazio assunzionale	-9,73%	-9,73%	-8,25%	-8,25%	-6,88%	-6,88%	-6,92%
	spesa massima per valore soglia	€ 2.493.723,67	€ 2.493.724,48	€ 2.526.191,95	€ 2.526.191,95	€ 2.536.666,90	€ 2.536.666,90	€ 2.462.707,60
	- di cui spesa massima per valore soglia della quota dell'Unione Terre e Fiumi	€ 532.871,04	€ 532.871,04	€ 591.956,79	€ 591.956,79	€ 664.643,28	€ 664.643,28	€ 664.643,28
	- di cui spesa massima per valore soglia del solo Comune di Tresignana	€ 1.960.852,63	€ 1.960.853,44	€ 1.934.235,16	€ 1.934.235,16	€ 1.872.023,62	€ 1.872.023,62	€ 1.798.064,32
	% tabella 2 - incremento consentivo per l'anno per fascia di abitanti	21,00%	24,00%	24,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,00%
	maggior spazio assunzionale effettivo per l'anno (calcolato sulla spesa 2018 del Comune di Tresignana €1.081.225,99)	€ 1.308.283,45	€ 1.340.720,23	€ 1.340.720,23	€ 1.351.532,49	€ 1.351.532,49	€ 1.351.532,49	€ 1.362.344,75

3	calcolo incremento di spesa di personale consentito oltre il limite							
	capacità assunzionale residua dei 5 anni antecedenti al 2020 cessati dal 2014							
	maggior spazio assunzionale effettivo per l'anno	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
<b>A</b>	Incremento di spesa teorico	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
<b>B</b>	maggior spazio assunzionale teorico ( che costituisce il limite massimo)	€ 902.442,93	€ 902.443,74	€ 774.942,29	€ 774.942,29	€ 648.964,62	€ 648.963,75	€ 633.944,45
	quota eccedente il limite	€ 652.569,19	€ 620.133,21	€ 593.514,93	€ 582.702,67	€ 520.491,13	€ 520.491,13	€ 435.719,58

<b>4</b>	somme eventualmente rese di sponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato non rilevanti ai fini del rispetto del limite	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## TRESIGNANA - ANNO 2021

CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE (art.1, c.228 L.208/2015; art.3, c.5 D.L. 90/2014; mod. art.22, c.2 D.L.50/2017) SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI AUTONOMIE N.26/2015

## quinquennio precedente - capacità assunzionale anni 2015-2016-2017-2018-2019 - cessazioni 2014-2015-2016-2017-2018

CESSAZIONI 2014	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
Collaboratore	B1	18 ore	anno 2015	€ 12.830,19
Operaio	B1	Pieno	anno 2015	€ 27.369,47
Collaboratore	B3	Pieno	anno 2015	€ 27.463,61
costo personale cessato 2014				€ 67.663,27
60% disponibile per assunzioni				€ 40.597,96
CESSAZIONI 2015	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
Istruttore Direttivo	D1	Pieno	capacità 2016	€ 33.145,52
Educatrice Asilo Nido	C1	Pieno	capacità 2016	€ 29.224,87
Istruttore Direttivo	D1	Pieno	capacità 2016	€ 33.145,52
Operaio	B1	Pieno	capacità 2016	€ 25.660,38
totale 100% del personale cessato				€ 121.176,29
75% disponibile per assunzioni				€ 90.882,22
CESSAZIONI 2016	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
nessuna				
totale 100% del personale cessato				€ 0,00
75% disponibile per assunzioni				€ 0,00
CESSAZIONI 2017	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
collaboratore	B1	24	capacità 2018	€ 17.106,92
Istruttore Amministrativo Contabile	C1	Pieno	capacità 2018	€ 30.548,14
totale 100% del personale cessato				€ 47.655,06
75% disponibile per assunzioni				€ 35.741,30
CESSAZIONI 2018	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
istruttore direttivo	D1	Pieno	capacità 2019	€ 33.145,52
Istruttore Amministrativo	C1	Pieno	capacità 2019	€ 30.548,14
totale 100% del personale cessato				€ 63.693,66
100% disponibile per assunzioni				€ 63.693,66
ASSUNZIONI 2017	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
quota ceduta all'Unione Terre e Fiumi dal Comune di Tresigallo (Del.GC. 58/2017)	vincolata all'assunzione di un istruttore amm.vo cont.le Cat.C -		capacità 2015	-€ 14.342,34
Operaio	B3	36	capacità 2015	-€ 8.608,95
Operaio	B3	36	capacità 2015	-€ 17.646,67
quota ceduta all'Unione Terre e Fiumi dal Comune di Tresigallo (Del.GC. 58/2017)	vincolata all'assunzione di un istruttore amm.vo cont.le Cat.C -		capacità 2016	-€ 1.257,68
Operaio	B3	36	capacità 2016	-€ 9.816,94
Istruttore Amministrativo	C1	36	capacità 2016	-€ 30.548,14
ASSUNZIONI 2018	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
Istruttore Amministrativo	C1	29	capacità 2016	-€ 24.608,22
Istruttore Amministrativo	C1	36	capacità 2016	-€ 24.651,24
Istruttore Amministrativo	C1	36	capacità 2018	-€ 5.896,90
ASSUNZIONI 2019	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
istruttore direttivo	D1	Pieno	capacità 2018	-€ 29.844,40
ASSUNZIONI 2019	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
istruttore direttivo	D1	Pieno	capacità 2019	-€ 3.301,12
ASSUNZIONI 2020 effettuate ante DL 34-2019	CAT. GIUR.	TEMPO	CAPACITA'	importo stipendio annuo CCNL 2016/2018 con oneri e irap
Istruttore Amministrativo Contabile tributi	C1	Pieno	capacità 2019	-€ 30.548,14
costo assunzioni				-€ 201.070,74
				con IRAP
				€ 29.844,39
				senza IRAP
				€ 27.506,35
CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNI PRECEDENTI				

**COMUNE DI TRESIGNANA**  
**DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA E PROFILI PROFESSIONALI 2022**  
**allegato D**

<b>CAT. GIUR.</b>	<i>Settore 1 Segreteria Affari generali, Elettorale e Leva, demografici , polizia Amministrativa</i>	POSTI COPERTI a TEMPO INDETERMINATO
D	Istruttore direttivo attivita' amministrative contabili	2 , 1 cesserà nel 2022
C	Istruttore amministrativo	5
B	Collaboratore amministrativo	1
	TOTALE	7
	<i>Settore 2 Servizi alla persona</i>	
D	Istruttore direttivo attivita' amministrative contabili	1
C	Istruttore amministrativo	1
	TOTALE	2
	<i>Settore 3 Economico Finanziario</i>	
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1
C	Istruttore amministrativo contabile	4
	TOTALE	5
	<i>Settore 4 Settore Tecnico LLPP Patrimonio</i>	
D	Istruttore direttivo tecnico	2
C	Istruttore tecnico	2
C	Istruttore amministrativo/tecnico	1
C	Istruttore amministrativo	1
B3	Collaboratore professionale tecnico	6

B	Collaboratore amministrativo	1
	TOTALE	<b>13</b>
	TOTALE GENERALE	<b>27</b>

**ALLEGATO B****COMUNE DI TRESIGNANA  
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
TRIENNIO 2022-2024**

<b>PIANO ASSUNZIONI 2022</b>			
<b>NUM.</b>	<b>ASSUNZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>
2	Istruttore Amministrativo contabile	C	Graduatoria di concorso

<b>CESSAZIONI PREVISTE 2022</b>			
<b>NUM.</b>	<b>CESSAZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	Cessazione
1	Istruttore amministrativo contabile	C	Cessazione

<b>PIANO ASSUNZIONI 2023</b>			
<b>NUM.</b>	<b>ASSUNZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>

<b>CESSAZIONI PREVISTE 2023</b>			
<b>NUM.</b>	<b>CESSAZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
0	-	-	-

<b>PIANO ASSUNZIONI 2024</b>			
<b>NUM.</b>	<b>ASSUNZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>

<b>CESSAZIONI PREVISTE 2024</b>			
<b>NUM.</b>	<b>CESSAZIONI</b>	<b>CATEGORIA GIURIDICA</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
0	-	-	-

COMUNE DI TRESIGNANA - SPESE PER FABBISOGNO 2022-2024

Allegato 1

		anno 2022			dall'anno 2023 il fabbisogno è a regime				
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		Spesa massima per fabbisogno calcolata ai sensi disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti	disciplina di cui DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020	Spesa massima per fabbisogno calcolata ai sensi disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti	disciplina di cui DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020	Spesa massima per fabbisogno			
		**Spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato	Spesa massima per fabbisogno	**Spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato	Spesa massima per fabbisogno				
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.296.085,49	54.116,01	1.223.059,87	1.236.145,49	58.315,65	1.164.119,87	
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		749.923,00	40.664,10	749.923,00	704.534,00	44.360,84	704.534,00	
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		225.207,83	12.131,91	225.207,83	212.256,83	13.234,81	212.256,83	
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo		19.300,00	1.320,00	19.300,00	18.700,00	720,00	18.700,00	buoni pasto cap.420
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		7.000,00			7.000,00			diritti di segreteria cap.98
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL								
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro								
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni (LSU) buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)								
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)								
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		57.646,62			57.646,62			
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		7.379,00			7.379,00			formazione cap.805-7200 e straordinario elettorale
<b>Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)</b>		228.629,04		228.629,04	228.629,04		228.629,04	come da delibera cortei dei conti 16/2016 che indica come imputare le spese salario accessorio	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+	384.853,50			384.853,50			unione da fabbisogno nuova proposta	
2 Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni (LSU) buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+	5.000,00			5.000,00			somministrazione	
3 Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+							cap.3021 segreteria comunale	
4 Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+								
5 Totale irap di cui macroaggregato 102	+	76.449,59	0,00		72.555,59	0,00			
irap macroaggregato 102		61.237,13			57.343,13				
<b>Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)</b>		15.212,46			15.212,46			come da delibera cortei dei conti 16/2016 che indica come imputare le spese salario accessorio	
<b>Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale finanziate nell'anno in corso ed imputate all'esercizio successivo (F.P.V. in spesa, contabilizzate nel macroaggregato 110)</b>	-								
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>		1.761.388,58	54.116,01	1.223.059,87	1.698.554,58	58.315,65	1.164.119,87		
6 Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "parite di giro", ecc.)	+								
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>		1.761.388,58	54.116,01	1.223.059,87	1.698.554,58	58.315,65	1.164.119,87		
<b>COMPONENTI ESCLUSE:</b>		Stanziam. 2022 (previsione)	Stanziam. 2022 (previsione)	Stanziam. 2022 (previsione)	Stanziam. 2023 (previsione)	Stanziam. 2023 (previsione)	Stanziam. 2023 (previsione)		
7 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	134.711,57			134.711,57				
8 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-								
9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.982,18			0,00				
10 Spese per formazione del personale	-	7.379,00			7.379,00				
11 Rimborsi per missioni	-								
12 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-								
13 Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-								
14 Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-								
15 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-								
16 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-								
17 Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-								
18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-								
19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	7.000,00			7.000,00				
20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-								
21 Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non è perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-								
22 Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perso da parte dei dipendenti (delibera Cortei dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	1.500,00			1.500,00				
23 Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-								
24 Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-								
25 Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2021)	-	89.250,22			89.250,22				
26 Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2022) costo in proporzione al servizio prestato	-	54.116,01			0,00				
26 Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2022) costo annuo	-	0,00			58.315,65				
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		320.938,98	0,00	0,00	298.156,44	0,00	0,00		
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)</b>		1.440.449,60	54.116,01	1.223.059,87	1.400.398,14	58.315,65	1.164.119,87		
<b>LIMITE : media del triennio TRIENNIO 2016-2017-2018 (VALORE ASSOLUTO)</b>		1.499.203,79			1.499.203,79				
<b>LIMITE: maggior margine assunzionale per personale a tempo indeterminato calcolate ai sensi del DL34-2019</b>			181.427,36	1.340.720,23		158.118,62	1.351.532,49	spesa di personale anno 2018 + % incremento	
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Margine di spesa ancora sostenibile per qualsiasi tipo di spesa	58.754,19			98.805,65					
Margine di spesa complessivo ancora sostenibile per assunzioni a tempo indeterminato									
<b>ANNO 2021 (effettuate nell'anno) per € 89.250,22</b>									
** n.3 nuove assunzioni a tempo indeterminato per concorso:									
- di cui n.1 Istruttore Direttivo amministrativo Cat.D									
- di cui n.1 Istruttore Tecnico Cat.C									
- di cui n.1 Istruttore Amministrativo Cat.C da trasferire all'Unione									
<b>ANNO 2022 (previsione in proporzione al servizio prestato) per € 54.116,01 (costo annuo) per € 58.315,65</b>									
** n.2 nuove assunzioni a tempo indeterminato:									
- di cui n.1 Istruttore Amministrativo Cat.C in segreteria									
- di cui n.1 Istruttore Amministrativo contabile Cat.C in ragioneria in sostituzione di personale cessato in corso d'anno									

**COMUNE DI TRESIGNANA**

(calcolo maggior spazio assunzionale a tempo indeterminato DL.34-2019)

Allegato 2

1	Calcolo % spese di personale su entrate correnti	spese anno 2020 (consuntivo 2020)	spese anno 2020 (consuntivo 2020)	spese anno 2021 (da fabbisogno)	spese anno 2021 (da fabbisogno)	spese anno 2022 (da fabbisogno)	spese anno 2022 (da fabbisogno)	spese anno 2023 (da fabbisogno)
	spese di personale Comune ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 1.058.409,70	€ 1.058.409,70	€ 1.159.292,87	€ 1.159.292,87	€ 1.223.059,00	€ 1.223.059,87	€ 1.164.119,87
	Totale	€ 1.058.409,70	€ 1.058.409,70	€ 1.159.292,87	€ 1.159.292,87	€ 1.223.059,00	€ 1.223.059,87	€ 1.164.119,87
		(entrate 2018-2019-2020 a consuntivo)	(entrate 2018-2019-2020 a consuntivo)	(entrate 2019-2020 a consuntivo 2021 da previsione)	(entrate 2019-2020 a consuntivo 2021 da previsione)	(entrate 2020 da consuntivo 2021-2022 da previsione)	(entrate 2020 da consuntivo 2021-2022 da previsione)	(entrate 2021-2022-2023 da previsione)
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria (solo comune)	€ 7.635.243,49	€ 7.635.243,49	€ 7.779.833,66	€ 7.779.833,66	€ 7.776.792,05	€ 7.776.792,05	€ 7.565.922,22
	Totale	€ 7.635.243,49	€ 7.635.243,49	€ 7.779.833,66	€ 7.779.833,66	€ 7.776.792,05	€ 7.776.792,05	€ 7.565.922,22
	% spese di personale da raffrontare con tabella 1	13,86%	13,86%	14,90%	14,90%	15,73%	15,73%	15,39%

2	Raffronto percentuale con tabella 1	capacità assunzionale 2021	capacità assunzionale 2022 (fino ad approvazione consuntivo 2021)	capacità assunzionale anno 2022 (dopo approvazione consuntivo 2021)	capacità assunzionale anno 2023 (fino ad approvazione consuntivo 2022)	capacità assunzionale anno 2023 (dopo approvazione consuntivo 2022)	capacità assunzionale anno 2024 (fino ad approvazione consuntivo 2023)	capacità assunzionale anno 2024 (dopo approvazione consuntivo 2023)
	% spese di personale su entrate correnti	13,86%	13,86%	14,90%	14,90%	15,73%	15,73%	15,39%
	% tabella 1 - paramentro virtuosità per fascia di abitanti	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
	% margine di spazio assunzionale	-13,04%	-13,04%	-12,00%	-12,00%	-11,17%	-11,17%	-11,51%
	spesa massima per valore soglia	€ 2.053.880,50	€ 2.053.880,50	€ 2.092.775,25	€ 2.092.775,25	€ 2.091.957,06	€ 2.091.957,06	€ 2.035.233,08
	- di cui spesa massima per valore soglia del solo Comune di Tresignana	€ 2.053.880,50	€ 2.053.880,50	€ 2.092.775,25	€ 2.092.775,25	€ 2.091.957,06	€ 2.091.957,06	€ 2.035.233,08
	% tabella 2 - incremento consentivo per l'anno per fascia di abitanti	21,00%	24,00%	24,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,00%
	maggior spazio assunzionale effettivo per l'anno (calcolato sulla spesa 2018 del Comune di Tresignana € 1.081.225,99)	€ 1.308.283,45	€ 1.340.720,23	€ 1.340.720,23	€ 1.351.532,49	€ 1.351.532,49	€ 1.351.532,49	€ 1.362.344,75

3	calcolo incremento di spesa di personale consentito oltre il limite							
	capacità assunzionale residua dei 5 anni antecedenti al 2020 cessati dal 2014							
	maggior spazio assunzionale effettivo per l'anno	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
A	Incremento di spesa teorico	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
B	maggior spazio assunzionale teorico ( che costituisce il limite massimo)	€ 995.470,80	€ 995.470,80	€ 933.482,38	€ 933.482,38	€ 868.898,06	€ 868.897,19	€ 871.113,21
	quota eccedente il limite	€ 745.597,05	€ 713.160,27	€ 752.055,03	€ 741.242,77	€ 740.424,57	€ 740.424,57	€ 672.888,33

4	somme eventualmente rese di sponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato non rilevanti ai fini del rispetto del limite	€ 249.873,75	€ 282.310,53	€ 181.427,36	€ 192.239,62	€ 128.473,49	€ 128.472,62	€ 198.224,88
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------